



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Anna Maria Rita LENTINI | Presidente |
| Tullio FERRARI | Consigliere |
| Massimo AGLIOCCHI | Primo Referendario (relatore) |
| Alessia DI GREGORIO | Primo Referendario |

Nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento n. 6 dell'11 aprile 2013 rubricata "Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari" ed in particolare l'art. 14, comma 4, in base al quale "Per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, e per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Provincia autonoma Trento con nota di data 15 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 24/2019/FRG del 4 febbraio 2019 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio provinciale con nota del 18 febbraio 2019;

VISTA l'ulteriore richiesta istruttoria formulata con nota del 21 febbraio 2019;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio provinciale con nota del 25 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 21 febbraio 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario dott. Massimo Agliocchi,

Premesso in fatto

In data 15 gennaio 2019, con nota prot. n. CPTN/P/15/01/2019 - 0000366 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 93-15/01/2019-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso i rendiconti dell'esercizio 2018 riferiti al

periodo 1/1/2018 - 19/11/2018 e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Civica Trentina".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 4 febbraio 2019 n. 24/2019/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 18 febbraio 2019, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 18 febbraio 2019 (prot. n. CPTN/P/18/02/2019-0002902) acquisita al prot. Corte conti n. 285 del medesimo giorno, il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con nota del 21 febbraio 2019 sono stati richiesti ulteriori elementi di chiarimento al fine del completamento dell'istruttoria.

In data 25 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento (prot. n. CPTN/P/25/02/2019-0003190) ha fatto pervenire gli ulteriori elementi integrativi richiesti.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Provincia autonoma di Trento è contenuta nel capo III della deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 11 aprile 2013 (d'ora in avanti "Regolamento n. 6/2013"), recante il regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari. L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell'ordinamento locale dall'art. 14, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 6/2013, che così dispone: "*Per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, e per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore*".

In base a quanto prescritto dall'art. 1, comma 9, della citata Legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati,

l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all’attività del Consiglio regionale essi inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 6/2013 e dal relativo allegato A che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 12 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio provinciale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (*“I contributi sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio provinciale”*), sottolineando perentoriamente che *“Non sono in alcun caso consentite spese per il finanziamento diretto o indiretto di partiti, movimenti politici, gruppi parlamentari, membri del Parlamento e consiglieri provinciali e regionali. Il contributo non può essere utilizzato per spese sostenute dal consigliere nell’espletamento del suo mandato politico-istituzionale e per altre spese personali del consigliere, nonché per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario e per l’acquisto di automezzi. Non sono inoltre consentite le spese inerenti all’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio”*.

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile negli articoli 15, 16 e 17 del ridetto Regolamento consiliare n. 6/2013.

In particolare, in base all'art. 15 il numero massimo di dipendenti assegnati o assunti dal gruppo consiliare corrisponde al numero di consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, con esclusione dal computo di quei consiglieri che ricoprono determinate cariche di vertice (Presidente e Vicepresidente del Consiglio provinciale; Presidente ed Assessori della Giunta provinciale).

Prosegue poi l'art. 15 precisando che un'unità di personale a tempo pieno può essere sostituita da due unità di personale a tempo parziale al 50%, stabilendo altresì che per sopperire alla necessità di personale i gruppi possono chiedere l'assegnazione di personale di ruolo del Consiglio provinciale oppure l'assegnazione di personale comandato al Consiglio dalla Giunta provinciale o da altri enti pubblici, ovvero ancora assumere proprio personale con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore alla legislatura e che cessa in ogni caso con la cessazione del gruppo. In tale ultimo caso, l'assunzione del personale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del contratto di lavoro e delle norme di legge.

L'art. 16 stabilisce che il Consiglio provinciale eroga ai gruppi un fondo riservato alle spese per il personale e per la relativa gestione che va quindi naturalmente distinto dalle risorse assegnate per spese di funzionamento dei gruppi.

La norma prosegue poi precisando le modalità di determinazione della spesa per il personale dei gruppi che, attualmente, è quantificata dalla deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale del 13 settembre 2013, n. 40, nella misura massima di euro 45.000 annui lordi per unità di personale.

Infine, il medesimo art. 16, puntualizza che il tetto massimo di spesa per il personale dei gruppi comprende anche il personale assegnato e comandato e che la parte del fondo per spese del personale non utilizzata nel relativo esercizio finanziario può essere utilizzata nell'anno successivo, e comunque entro la fine della legislatura o entro la data di cessazione del gruppo imponendosi, tuttavia, la restituzione al Consiglio provinciale delle somme non utilizzate entro tali termini.

L'ultima disposizione del Regolamento consiliare n. 6/2013 che si occupa del personale dei gruppi è l'art. 17 che reca la disciplina del rapporto di lavoro, da leggersi unitamente a quanto previsto dall'art. 15, c. 3, del medesimo Regolamento.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2018 del gruppo consiliare provinciale "Civica Trentina" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 6/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le

finalità che hanno determinato una specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 6/2013, con particolare riguardo al numero massimo di unità di personale assegnato o assunto dal singolo gruppo consiliare (art. 15 e art. 16), al rispetto delle disposizioni del contratto collettivo applicato e delle vigenti norme di legge, anche di natura fiscale e previdenziale (art. 14 e art. 15), alla disciplina del rapporto di lavoro (art. 17).

È stata infine verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati, come prescritto dall'art. 11, c. 4 del Regolamento consiliare n. 6/2013.

9. Inoltre, considerato che il 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni politiche e il 21 ottobre 2018 le elezioni per il Presidente ed il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, è stato verificato il rispetto della vigente normativa sulla par condicio durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 12, c. 6 del Regolamento consiliare n. 6/2013 (*"Non sono inoltre consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

Infine, sempre con riferimento alla speciale disciplina elettorale, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012 in base al quale *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti"*.

10. Il rendiconto dell'esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 24/2019/FRG dando evidenza dei saldi attivi di chiusura del rendiconto (trattandosi dell'ultimo rendiconto dei gruppi consiliari della XV

legislatura), rispettivamente di euro 1.916,08 per “Fondo di cassa finale per spese di funzionamento” e di euro 625,99 per “Fondo di cassa finale per spese di personale”.

È stata quindi dimostrata la restituzione di tali somme al Consiglio provinciale, come disposto dall’art. 12, c. 5, del Regolamento consiliare n. 6/2013, in base al quale *“La parte di contributo non utilizzata nel relativo esercizio finanziario può essere utilizzata nell'anno successivo, e comunque entro la fine della legislatura o entro la data di cessazione del gruppo. Dopo tale termine il contributo non utilizzato deve essere restituito al Consiglio”*.

Va tuttavia rilevato che il rendiconto rielaborato, trasmesso in fase istruttoria, non è stato sottoscritto dal legale rappresentante del gruppo consiliare. Sul punto, il Presidente del Consiglio provinciale, nella citata nota del 25 febbraio 2019 (prot. n. CPTN/P/25/02/2019-0003190) ha rappresentato quanto segue:

“Per quanto riguarda il gruppo consiliare provinciale Civica Trentina della XV legislatura non si trasmette alcuna documentazione poiché non risulta possibile reperire un soggetto che apponga la propria firma sul rendiconto. Come noto, il Presidente del gruppo Rodolfo Borga è deceduto in data 19 gennaio 2019 e l'altro componente del gruppo che è stato prontamente contattato dagli uffici del Consiglio non intende sottoscrivere il rendiconto per l'anno 2018. In proposito, a titolo collaborativo, preme evidenziare che non vi è alcuna disposizione regolamentare che ponga in capo ad altri consiglieri diversi dal Presidente del gruppo consiliare l'onere di sottoscrivere il rendiconto finanziario”.

Al riguardo, la Sezione rileva che la mancata sottoscrizione del rendiconto potrebbe determinare, *tout court*, l’irregolarità del documento contabile, in quanto risulterebbe impossibile attribuire la paternità e la genuinità dell’atto.

Non appare neppure condivisibile quanto osservato dal Presidente del Consiglio provinciale in ordine alla mancanza di una disposizione regolamentare che imponga ad altri consiglieri diversi dal Presidente del gruppo di sottoscrivere il rendiconto finanziario, tenuto conto di quanto chiaramente disposto dall’art. 2, c. 1, Allegato A, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, in base al quale:

“1. Il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile”.

Il principio desumibile dalla disposizione appena citata impone l’individuazione, all’interno di ogni gruppo consiliare, della figura del Vicepresidente, proprio per far fronte ad ipotesi, come nel caso di specie, di assenza o impedimento del Presidente.

Ciò posto, considerata tuttavia la particolarità del caso in esame (decesso del Capo gruppo intervenuto durante l'attività di controllo) e tenuto conto che le modifiche apportate al rendiconto hanno riguardato unicamente lo spostamento dei saldi finali di cassa dalle "uscite pagate nell'esercizio" al prospetto della "situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio", nonché la voce "entrate riscosse nell'esercizio", la Sezione ritiene che possa essere valutata la regolarità del rendiconto originariamente trasmesso e sottoscritto dal Presidente del gruppo consiliare.

11. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2018 (riferito al periodo 1/1/2018 - 19/11/2018) del gruppo consiliare "Civica Trentina", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Provincia autonoma di Trento "Civica Trentina" riferito al periodo 1/1/2018 - 19/11/2018;

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Civica Trentina", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 14, c. 5, del Regolamento consiliare n. 6/2013.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to Massimo AGLIOCCHI

f.to Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria l'1 marzo 2019

Il Dirigente

f.to Anna Maria GUIDI

